

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata "G.O. for life ONLUS" con sede presso Oncologia Ginecologica, Clinica Ostetrico-Ginecologica, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, via Massarenti 13, Bologna. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite, variate e soppresse sedi distaccate dell'Associazione, anche in altri Comuni, purché in Italia.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS" ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. i) D. Lgs. 460/97.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 460/97.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale**, opera nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria e si propone di:

- raccogliere fondi per assicurare alle pazienti affette da patologie oncologiche ginecologiche, in fase pre e post-operatoria, un supporto all'interno del reparto S.S.D. Oncologia Ginecologica del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, mediante specifiche convenzioni;
- raccogliere fondi per organizzare iniziative idonee a garantire il sostegno psicologico della donna e della sua famiglia, sia durante il ricovero che nelle fasi successive;
- realizzare e sostenere ogni attività rivolta al miglioramento delle condizioni di vita delle pazienti e delle loro famiglie;
- aprire uno sportello dedicato, presso il quale le donne affette da patologie oncologiche ginecologiche potranno trovare una risposta ai loro dubbi, un aiuto pratico per la prenotazione di esami e visite mediche ed essere informate sulle leggi e i diritti che tutelano i pazienti oncologici;
- diffondere la conoscenza delle patologie oncologiche ginecologiche tra la popolazione e tra i medici di base, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di specifiche giornate di sensibilizzazione, allo scopo di migliorare l'orientamento delle pazienti e delle donne in generale verso una maggiore attenzione alla prevenzione;
- diffondere i risultati raggiunti dall'unità sanitaria destinataria delle attività dell'Associazione.

Ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. c) d.lgs. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà collaborare, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere e, per la realizzazione dei propri obiettivi, potrà tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- **ordinari** versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **volontari** versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- **sostenitori** oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti** - persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea a seguito di gravi motivi dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario
- per mancato pagamento della quota associativa. Il rinnovo deve avvenire entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- per morte.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede ordinaria o sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale. Le convocazioni in lettera semplice potranno essere inviate ai soci anche tramite posta elettronica comunicata all'atto dell'ammissione oppure pubblicate sul sito internet dell'Associazione stessa almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da effettuarsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra i componenti, dura in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 10 comma 1 lett.f) D.Lgs. 460/97).

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.